**ALLEGATO A**

**SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**

Spett.le

Ministero dell’Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione Generale della Ricerca

Largo Antonio Ruberti, 1

00153 Roma

**PREMESSO CHE**

1. In data ……………. il Ministero dell’Università e della Ricerca – Segretariato generale – **Direzione Generale per la Ricerca con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, n 1 C.F. 96446770586** (d’ora in avanti MUR o il Ministero), ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.2863, del 1°dicembre 2021, *recante “Bando per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” annualità 2021-2022*”;
2. L’ente ………………..(d’ora in avanti il “Contraente”) con sede in ……………………………..– C.F. **………………..** ha avanzato al MUR una domanda per la concessione di un contributo con Codice identificativo FRES2021\_........... ;
3. Il MUR in data …………. ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui al Decreto direttoriale n. …….. del …………;
4. In forza al predetto Decreto di cui alla lettera A), l’ente **…………………..** è stato ammesso al contributo per un importo complessivo, per l’annualità **…………**.., pari ad € …………..(…………………………………../00);
5. Il contributo sarà disposto, come previsto dall’ art. 6 del Bando D.D. n. 2863 del 1°dicembre 2021 secondo le seguenti modalità:
6. una prima erogazione, nella misura del 50% del contributo assegnato a seguito dell’adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie. L’erogazione della somma sarà disposta in favore del soggetto beneficiario che dovrà presentare formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l’intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo;
7. corresponsione del 50% a titolo di saldo, disposta a seguito dell’approvazione da parte della Commissione, di cui all’art. 5 del Bando D.D.2863/2021, del rendiconto scientifico-contabile finale Nel caso in cui l’importo rendicontato ed accertato a seguito delle verifiche amministrativo contabili risulti inferiore al contributo ammesso, il saldo sarà rideterminato nella misura rendicontata e riconosciuta fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
8. L’ente **………………** richiede la quota di erogazione del contributo a titolo di anticipazione, pari ad € **………**………. secondo le indicazioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa vigente e dai provvedimenti di riferimento e da quanto stabilito dal Bando di cui al D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021;
9. La concessione e la revoca del finanziamento previsto sono disciplinate dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessioni e revoche dei contributi pubblici nonché delle previsioni di cui all’art. 7 del D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021;
10. Su richiesta del Contraente, l’importo dell’anticipazione è erogato previa presentazione di garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un soggetto emittente, autorizzato e vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo (il “Soggetto Emittente”), a garanzia della somma da erogarsi, oltre rivalutazione e interessi dovuti come per legge e dal presente atto;
11. Il Soggetto Emittente della presente garanzia a prima richiesta dichiara di aver preso visione della domanda di finanziamento e dei relativi allegati, nonché del Decreto di concessione del contributo e dei relativi atti presupposti e conseguenti.
12. Il Soggetto Emittente della presente garanzia a prima richiesta allega apposito documento, rilasciato da pubblico ufficiale, con il quale sono attestati i poteri di firma dell’agente sottoscrittore della garanzia per nome e per conto del Soggetto Emittente;
13. Alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n.141, dall’art.1 della legge 10 giugno 1982, n.348, e dall’art.24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

La presente garanzia a prima richiesta è finalizzata all’erogazione della somma a titolo di anticipo in favore del beneficiario dei contributi previsti di cui al D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021 registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 con il numero 105 - Decreto direttoriale n. 1160 del 26 luglio 2023 di approvazione della graduatoria finale dei soggetti beneficiari – annualità …………………..;

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’ente **……………………..** con sede legale in **…………………………….**, c.f. **………………….**, partita IVA **…………………**, iscritto al Registro delle Imprese di **……………..** al n. **………………** del Repertorio Economico Amministrativo iscritta all’albo/elenco[[1]](#footnote-1) …………….. (il “Soggetto Emittente”), a mezzo dei sottoscritti signori:

**…………………….**, nato a **……………..**, in data **………………….**, c.f. **……………………………**

nella qualità di ………………..,con il presente atto, dichiara di costituirsi garante nell’interesse dell’ente **……………………….** e a favore del MUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell’importo di € ……………….. (………………………………./00), corrispondente all’importo del contributo a titolo di anticipazione per l’annualità ………………. relativo alle attività di cui alla domanda di contributo con Codice identificativo **...................**, oltre a interessi come dovuti per legge, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto al successivo articolo 1 (“Oggetto della garanzia”) ai sensi e per gli effetti delle seguenti:

Il Soggetto Emittente della presente garanzia a prima richiesta trasmette originale del documento rilasciato da pubblico ufficiale prot. n. …..del….. con il quale sono attestati i poteri di firma dell’agente dott…………..sottoscrittore della garanzia per nome e per conto del Soggetto Emittente

#### **CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso per conto/da parte dell’ente **………………………..** dell’erogazione di cui alla lettera f) delle premesse a fronte dell’eventuale decreto di revoca del contributo concesso e/o delle spese effettivamente ammesse a conclusione dei controlli della rendicontazione finale, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l’importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione, formulata dall’amministrazione medesima a fronte dell’inadempienza riscontrata.
2. L’ammontare dell’obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della somma erogata a titolo di anticipo in restituzione, aumentato degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di erogazione delle somme anticipate e quella dell’effettivo rimborso.

**Articolo 2 – Operatività della garanzia**

1. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo PEC, da parte del Ministero e, comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, formulata con l’indicazione dell’inadempienza da parte del Contraente. Qualora quest’ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all’art.1, al Ministero non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente anche nell’eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest’ultimo o da altri soggetti comunque interessati, e ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. civ.
2. Il sottoscritto Soggetto Emittente rinuncia sin d’ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinunzia, sin da ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

**Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo**

1. La presente garanzia ha durata ed efficacia biennale. Decorsi due anni ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, da autorizzarsi espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell’interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di dodici mesi.
2. Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del Ministero, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l’escussione al Soggetto Emittente per la quota residua. In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d’ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MUR ed al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento in favore del Ministero, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.
3. Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

**Articolo 4 – Requisiti soggettivi**

1. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:
2. possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 13.8.2010, n.141 e dell’art. 1 della L.10.6.1982, n. 348, e dell’art. 107 del D.Lgs. dell’1.9.1993, n. 385 e del D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53:

* se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
* se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III);

1. di aver onorato eventuali precedenti impegni con il MUR.
2. di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

**Articolo 5 – Modifiche al testo**

1. Ogni eventuale proposta di modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere comunicata per iscritto al MUR e, da quest’ultimo, espressamente approvata.

**Articolo 6 – Elezione di domicilio**

1. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente ovvero all’indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

**Articolo 7 – Foro competente**

1. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

|  |  |
| --- | --- |
| IL SOGGETTO EMITTENTE | ENTE GARANTITO |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | * + - * 1. LEGALE RAPPRESENTANTE |
| firma digitale autenticata | * + - * 1. firma digitale autenticata |

##### 

1. Ai sensi dell’art.1 della L.10.6.1982 n. 348 e dell’art. 107 del D.Lgs. dell’1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. indicare: per le banche o Istituti di Credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’albo delle imprese all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; per le società Finanziarie gli estremi di iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, nel rispetto delle relative norme di attuazione del D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53 “*Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7 -ter , comma 1 -bis , della legge 30 aprile 1999, n. 130*”. [↑](#footnote-ref-1)